

# Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa<sup>1</sup>

GRAZIA MANNOZZI

Università degli Studi dell'Insubria, Como (Italia)

*Sommario:* 1. Il perimetro della riflessione. – 2. Il ruolo della giustizia riparativa nella declinazione delle risposte al crimine dei «colletti bianchi». – 2.1. I limiti posti dalle caratteristiche del *white-collar crime* all'operatività della giustizia riparativa: autori, vittime, dimensione del danno. – 2.2. La modesta praticabilità della giustizia riparativa attraverso la sospensione del processo con messa alla prova. – 3. Il contributo della giustizia riparativa alla comprensione del significato della pena: un'ipotesi di lavoro. – 3.1. Identificazione dei problemi. – 3.2. Il ruolo della giustizia riparativa nel patteggiamento. – 3.3. Il ruolo della giustizia riparativa nella commisurazione della pena. – 4. Conclusioni.

## Il perimetro della riflessione

Pochi termini criminologici si caratterizzano per una costante evoluzione sotto il profilo definitorio, che ne determina altresì una certa «elasticità» semantica, come il lessema complesso «*white collar crime*»: lo rilevava già nel 1974 Nestor Courakis, in un breve, mirabile saggio che introduce allo studio del crimine dei colletti bianchi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Questo studio è l'esito di un percorso di ricerca che ha portato ad ampliare e aggiornare il saggio pubblicato in AA.VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Wolters Kluwer-Cedam, San Giuliano Milanese, 2016, pp. 847-861.

<sup>2</sup> N. Courakis, 'Introduction à l'étude de la Criminalité en col blanc', *Revue*

Analogamente, si può dire che pochi termini giuridici presentano una significativa diversità di formule definitorie, dai confini mobili e in progressiva evoluzione, come il lessema complesso «*giustizia riparativa*».

Nello spazio aperto tra questi «Scilla e Cariddi» terminologico-concettuali<sup>3</sup> si colloca la mia riflessione circa il ruolo che la *giustizia riparativa* può avere nell'individuazione delle risposte al crimine dei *colletti bianchi*.

L'ipotesi di lavoro è verificare se due mondi apparentemente così lontani da sembrare inconciliabili – quello della *restorative justice* e quello del *diritto penale* – possano entrare in un vitale rapporto di risonanza per immaginare nuove risposte e una più duratura prevenzione nei confronti del *white-collar crime*.

Comincerò con il dare una definizione della giustizia riparativa – dando per risolte qui le complessità semantiche – per affrontare poi, più in dettaglio, i profili definitori del crimine dei colletti bianchi.

La giustizia riparativa – meglio conosciuta nella letteratura internazionale attraverso l'anglicismo *restorative justice* – è un paradigma che, muovendo da una visione relazionale dell'illecito penale, ha il proprio *focus* nella tutela delle vittime di reato nonché nella valorizzazione di percorsi riconciliativo-riparatori su base veritativa.<sup>4</sup> Al centro della giustizia riparativa si pongono infatti due istanze, tali da formare un'endiadi indissolubile: da un lato, la tutela

---

*science criminelle et droit pénal comparé*, 1974, 765-781.

<sup>3</sup> Sotto il profilo terminologico, rispetto al crimine dei colletti bianchi, vi è chi usa il lessema «*white collar crime*» e chi, invece, ricorre alla formula «*corporate crime*». Su terminologia e definizioni si sofferma N. Courakis, 'Introduction à l'étude', *cit.*, 769 s. Anche rispetto alla giustizia riparativa si ricorre a lessemi diversi che rinviano ad aree di significato in parte sovrapponibili: *restorative justice*, *relational justice*, *community justice*.

<sup>4</sup> Mi riferisco al ruolo che la verità ha rivestito nell'esperienza della *Truth and Reconciliation Commission* sudafricana, su cui v. le riflessioni di C. Mazzucato, 'Capolavoro di giustizia. Appunti su esemplarità e perdono nella giustizia penale', in S. Biancu & A. Bondolfi (a cura di), *Perdono: negazione o compimento della giustizia?*, Fondazione Bruno Kessler, Trento, 2015, pp. 69-90.

della vittima e dei suoi bisogni di riparazione; dall'altro lato, la promozione di un percorso di auto-responsabilizzazione del che promuova condotte riparatorie simboliche o materiali. Fa da collante tra le due istanze il metodo: le parti – in particolare nella mediazione, che è il principale strumento della giustizia riparativa – sono chiamate a lavorare *insieme* per condividere la verità a partire da questa condivisione possono essere cercati percorsi di riparazione ed eventualmente di riconciliazione.

Per tutte, richiamo la nozione proposta da Zehr, che può essere considerato il padre della giustizia riparativa:

[La giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che] “coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”.<sup>5</sup>

L'esito normativo di una elaborazione dottrinale più che ventennale ha trovato riconoscimento normativo nella Direttiva 2012/29/UE, secondo la quale la giustizia riparativa è: «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale». <sup>6</sup>

È importante sottolineare, nella prospettiva di raccordo con il crimine dei colletti bianchi, che la giustizia riparativa è un paradigma chiamato a lavorare non solo in *alternativa* al diritto penale ma anche secondo una logica di *complementarità*<sup>7</sup>, che consente di rinnovarlo nei fondamenti e nelle risposte. Pur nella pluralità dei modelli sanzionatori, il diritto penale è, infatti, e resta uno strumento

---

<sup>5</sup> H. Zehr, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990, p. 181 (trad. Dell'A).

<sup>6</sup> Direttiva 2012/29/UE, art. 2.1.d). Sulla questione definitoria rinviamo a G. Mannozi & G.A. Lodigiani, *La Giustizia Riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 89-106.

<sup>7</sup> Sul punto, v. F. Palazzo, 'Giustizia riparativa e giustizia punitiva', in G. Mannozi & G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 73 ss.

strutturalmente monolitico, valutativo, definitorio di precetti che formalizzano soluzioni autoritative di conflitti, atto a veicolare sanzioni la cui esecuzione può essere imposta coattivamente, intrinsecamente afflittive, sia pure con il temperamento posto dell'ideale rieducativo, e stigmatizzanti. La giustizia riparativa introduce nel diritto penale l'istanza di una maggiore tutela e presa in carico delle vittime e la capacità di strutturare risposte che non si esauriscano nel raddoppio del male.

Vengo ora al crimine dei colletti bianchi, il terreno su cui si innesta la mia riflessione nella duplice angolatura prospettica penalistica e di giustizia riparativa. Esso è entità polimorfa e mutevole, complessa, come ho anticipato in esordio, già a partire dal profilo definitorio.

Courakis ricorda però che: «non bisogna fermarsi a causa di queste difficoltà o pericoli: grazie ai numerosi mezzi materiali e intellettuali di cui dispongono i criminali dal colletto bianco, questa sorta di criminalità costituisce la forma, la più pura e maggiormente rappresentativa, delle tendenze criminali della nostra società».<sup>8</sup>

L'affermazione di Courakis è, per taluni aspetti, in continuità con l'approccio di Sutherland, per altri, invece, innovativa e profetica: i grandi scandali economico-finanziari scoperti dopo il 1974, la necessità di istituire modelli di responsabilità ex-crimine dell'ente per arginare forme di criminalità economica o corruttiva transnazionali, ma anche la pervasività del crimine economico all'interno di strati sociali che si approssimano alla classe media, confermano l'intuizione di Courakis circa la generale diffusione di condotte criminali con abuso di fiducia. «Fiducia», secondo Courakis, è un termine chiave: la violazione della fiducia è il dato maggiormente caratterizzante il comportamento dei colletti bianchi, i quali raramente commettono un reato a danno gli uni degli altri, indirizzando piuttosto l'agire criminale verso soggetti di ceto inferiore oppure che hanno poche possibilità di ottenere beni di prima necessità o verso realtà imprenditoriali di piccolo cabotaggio.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> N. Courakis, 'Introduction à l'étude', *cit.*, 767.

<sup>9</sup> N. Courakis, 'Introduction à l'étude', *cit.*, 774 s.

È, questo, un tratto che colloca la riflessione di Courakis nel solco tracciato da Sutherland, da cui è doveroso muovere per stabilire cosa si intenda per «*white-collar crime*» e quali illeciti possano a pieno titolo rientrare in tale categoria socio-criminologica. Courakis, tuttavia, nel saggio del 1974, va ancora indietro nel tempo rispetto alla nozione elaborata da Sutherland, richiamando sia le riflessioni di Hill nel discorso al Congresso internazionale sulla prevenzione e la repressione del crimine tenutosi a Londra nel 1872, sia l'uso del termine «*criminaloid*» coniato da Ross nel 1907.<sup>10</sup>

Per Sutherland, il crimine dei colletti bianchi è il reato commesso da «una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione»<sup>11</sup> violando la fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli.

A quasi un secolo dalla lezione di Sutherland, la categoria del crimine dei colletti bianchi presenta tuttavia una serie di difficoltà ermeneutiche che hanno portato alla formalizzazione di varianti e sotto-distinzioni.<sup>12</sup>

Mi limito a richiamare le due principali diversificazioni teorico-ricostruttive, basate sulle seguenti alternative concettuali:

(a) definizione *normativa* vs. definizione *socio-criminologica*.

Quest'ultima appare piuttosto elastica: in essa rientrerebbero i comportamenti sociologicamente devianti ancorché non (ancora) definiti come reati dalla legge. Fedele alle intenzioni di Sutherland, la seconda definizione riposa dunque sul concetto di devianza e

---

<sup>10</sup> N. Courakis, 'Introduction à l'étude', *cit.*, 767 s.

<sup>11</sup> E. H. Sutherland, *White Collar Crime* (1949), trad. it. *Il Crimine dei Colletti Bianchi*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 8.

<sup>12</sup> Un ricostruzione dei fattori di crisi della definizione elaborata da Sutherland – a partire dal quella proposta nel discorso tenuto in qualità di presidente dell'American Sociological Society – è effettuata da G.G. Geis, *White Collar and Corporate Crime*, Oxford University Press, New York-Oxford, 2016, pp. 84-124. In particolare, Geis prende in esame sia l'evoluzione della formulazione di *white collar crime* nel pensiero di Sutherland, tra il 1939 e il 1949, sia le obiezioni formulate in seguito da studiosi tra i quali Tappan, Aubert, Caldwell, Edelhertz, Pepinsky, Orland, Shapiro.

non, tecnicamente, di criminalità<sup>13</sup>. Viceversa, dal punto di vista strettamente giuridico-penalistico, la categoria del *white-collar crime* appare piuttosto circoscritta e risulta identificabile in base a parametri di natura formale.<sup>14</sup>

- (b) Definizione incentrata sul *comportamento* vs. definizione incentrata sull'*autore*. Nell'ottica di Sutherland erano le caratteristiche dell'*autore del reato* e non tanto quelle della *condotta* tenuta ad essere dirimenti rispetto all'inclusione o meno di un comportamento nella categoria dei white-collar crimes.

In chiave definitoria, Sutherland ha cercato di individuare le cause del comportamento criminale dei *white collars* facendo leva sulla teoria delle associazioni differenziali – teoria che sconta però obiezioni legate al fatto di essere suscettibile di applicazione generalizzabile alla criminalità comune<sup>15</sup> – e sul concetto di sub-cultura.<sup>16</sup> Questi, come anche altri modelli di spiegazione,<sup>17</sup> hanno tuttavia rivelato nel tempo la loro insufficienza, ad ulteriore riprova che neppure il percorso eziologico offre sicure indicazioni di metodo per individuare e circoscrivere la categoria dei «colletti bianchi».

Nella prospettiva penalistica, peraltro, la via prospettata da Sutherland per definire il crimine dei colletti bianchi incontra ostacoli non facilmente superabili: la centralità delle caratteristiche personologiche dell'agente richiama l'obsoleta e per molti aspetti inquietante categoria dogmatica del tipo d'autore, sicché appare senz'altro preferibile lavorare sulle caratteristiche oggettivo-strutturali dell'azione delittuosa.

Un tentativo di mediazione tra definizione *oggettiva* e definizione

---

<sup>13</sup> Cfr. anche N. Courakis, 'Introduction à l'étude', *cit.*, 770.

<sup>14</sup> P. W. Tappan, 'Who is the criminal?', *American Sociological Rev.*, 12(1), 1947, 96-102.

<sup>15</sup> Cfr. G.G. Geis, *White-Collar Crime*, *cit.*, p. 84.

<sup>16</sup> E.H. Sutherland-D.R. Cressey, *Principles of Criminology* (1934), trad. it. *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1996.

<sup>17</sup> Si pensi alla teoria del legame sociale di T. Hirschi, *Causes of Delinquency*, Transaction Publisher, New York, 1969.

*soggettiva* può essere quello elaborato da Spinellis attraverso la categorizzazione dei c.d. «*Top-hat crimes*»,<sup>18</sup> locuzione che individua una classe ampia di illeciti, realizzati dai «*politicians in office*», tale da includere anche i *white collar crimes*.

Secondo Spinellis, i tratti che contraddistinguono i *Top-hat crimes* sono essenzialmente tre:

- 1) la tipologia di autore legata alla sussistenza di determinate qualifiche soggettive (politici in senso lato e pubblici ufficiali);
- 2) le logiche comportamentali (lotta per conquistare il potere e uso del potere acquisito);
- 3) le modalità della condotta (possibilità di gestire un ampio potere discrezionale).

Queste ultime, in particolare, riconoscibili anche per essere state suggellate da vicende politico-giudiziarie a risonanza internazionale, includono:

- a) le violazioni delle regole basilari del gioco democratico per la conquista del potere politico (si pensi, ad esempio, al caso Watergate);
- b) la violazione dei diritti umani dei cittadini (un riferimento, tra i molti, alle torture e ai trattamenti inumani avvenuti in Grecia durante la dittatura dei Colonnelli);
- c) la corruzione, le frodi e gli illeciti tipicamente economici (emblematici sono la vicenda italiana di Tangentopoli e lo scandalo per corruzione e finanziamento illecito al CDU che ha investito il cancelliere Kohl in Germania);
- d) le violazioni dei doveri dei pubblici ufficiali riconducibili ad omissione di atti d'ufficio o abuso (un esempio paradigmatico può essere rappresentato dalla vicenda del sangue infetto occorsa in Francia negli anni 1984-85).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> D. Spinellis, 'Crimes of politicians in office' (or 'Top hat crimes'), in H. Epp (a cura di), *Crime by Government*, Association International de Droit Pénal, Èrès, 1995, p. 18 ss.

<sup>19</sup> La chiave di lettura proposta da Spinellis aiuta a chiarire il perché la criminalità dei colletti bianchi e, in particolare, i delitti di corruzione – classe di

In particolare, i reati inclusi nella modalità comportamentale *sub (c)* si caratterizzano per la produzione di una serie di effetti collaterali che – tanto nella descrizione fatta da Spinellis, quanto in quella svolta a suo tempo da Sutherland – investono, oltre all’economia,<sup>20</sup> proprio la tenuta delle regole democratiche: la perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la creazione di una «zona grigia» tra lecito e illecito, la diminuzione dell’effettività delle norme penali (dovuta all’impunità che in molti casi è garantita, di fatto, agli esponenti politici coinvolti in scandali legati al malaffare economico-amministrativo), la legittimazione di un «costo» della democrazia da pagare attraverso forme di finanziamento illecito dei partiti o tangenti, la creazione di un clima di sfiducia verso la magistratura quanto più essa si mostra indipendente perseguendo i reati dei *politicians in office*, i tentativi di controllare o limitare la libertà di stampa.

Non è un caso che, sulla base di questa consapevolezza, la categoria sia stata identificata, più di recente, in termini prevalentemente *oggettivi*<sup>21</sup> nonché ulteriormente caratterizzata da peculiarità legate alla reazione delle agenzie del controllo formale e informale e alle dinamiche vittimologiche.

Queste ultime sono messe in luce da Flechter, il quale analizza il ruolo e, in taluni casi, la consapevole «collusione» delle vittime rispetto sia alla criminalità dei colletti bianchi classica, sia alla criminalità posta in essere da piccoli e medi imprenditori – che presenta tratti comuni con la *white collar criminality* – sia, infine, rispetto alla criminalità

---

illeciti che, nell’ambito dei reati latamente economici, desta serie preoccupazioni da parte dell’Unione Europea – possano minare le regole democratiche e dello Stato di diritto, come espresso nei considerando della Convenzione penale contro la corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

<sup>20</sup> Sui costi della criminalità economica v. R. De Luca & C. Macrì-B. Zoli, *Anatomia del Crimine in Italia*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 722 ss.

<sup>21</sup> Per l’analisi dei tratti comuni del crimine dei colletti bianchi v. S. P. Green, *Lying, Cheating, and Stealing. A Moral Theory of White-Collar Crime* (2006), trad. it. *I Crimini dei Colletti Bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, Milano, 2008, pp. 11 ss. e *passim*.



economica senza volto («*collarless crime*»<sup>22</sup>).

La tesi di Fletcher è che anche i piccoli e medi imprenditori sono capaci di porre in essere comportamenti devianti al pari delle grandi imprese o organizzazioni, sebbene a spingerli sia non tanto la ricerca di maggiori profitti, quanto la necessità di sopravvivere e di reggere l'impatto della concorrenza.<sup>23</sup>

Pertanto, anziché parlare genericamente di *white collar crime*, si è pensato di lavorare sulla dicotomia che vede, da un lato, i *corporate crimes* – illeciti compiuti dalle persone giuridiche e rientranti nelle politiche aziendali – e, dall'altro, gli *occupational crimes*,<sup>24</sup> illeciti commessi nell'ambito dell'attività aziendale da lavoratori o da soggetti in posizione apicale (truffe ai danni dell'azienda, violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o dei diritti sindacali) o a danno di una cerchia specifica di consumatori (ad esempio le frodi alimentari) o della collettività (si pensi all'inquinamento ambientale).<sup>25</sup>

Robin Fletcher lavora, in particolare, su un'ulteriore distinzione nell'ambito della teoria del *white collar*: quella che consente di isolare almeno una categoria di *confine* rispetto al colletto bianco tradizionalmente inteso. Quest'ultima è da individuare nei c.d. «*street level entrepreneurs*», attori che usano la propria rete di contatti e la fiducia di cui godono per vendere beni e servizi a clienti che normalmente accettano la natura illecita del contratto perché consapevoli, ad esempio, dell'evasione fiscale da parte del contraente – se la prestazione viene richiesta/effettuata «in nero» o a conoscenza del mancato rispetto delle regole previdenziali o sulla sicurezza sul

---

<sup>22</sup> R. Fletcher, 'White-collar, blue-collar and collarless Crime: the complicity of victim in "victimless crime"', in G. McElwee & R. Smith, *Exploring Criminal and Illegal Enterprise: New perspectives on research, policy & practice*, Emerald, Bingley UK, 2015, p. 77.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 81.

<sup>24</sup> Cfr. M.B. Clinard-R. Quinney, *Criminal Behaviour Systems: A typology*, Holt, Rinehart e Winston, New York, 1967.

<sup>25</sup> S. P. Green, *I Crimini dei Colletti Bianchi*, cit., p. 7 s.

lavoro.<sup>26</sup> Gli attori di tali comportamenti devianti, accettati dalle vittime-contrattenti, posso essere *white collar* (se professionisti, medici specialisti, ecc.), *blue collar* (se piccoli imprenditori o artigiani) oppure *collarless* (se si tratta di soggetti che vendono beni o servizi sul web).

In definitiva, l'indagine di Fletcher introduce nella tematica del crimine dei colletti bianchi profili *vittimodommatici* e *vittimologici* che, nell'ottica della *restorative justice*, appaiono di particolare interesse. Già dagli studi di Sutherland erano emerse talune caratteristiche del *white-collar crime* così riassumibili:

- a) difficile identificazione delle vittime;
- b) inconsapevolezza da parte delle vittime della propria vittimizzazione e dell'entità del danno subito;
- c) ampiezza ed eterogeneità dei soggetti colpiti;
- d) impersonalità delle vittime *dirette*, individualità delle vittime *indirette*.<sup>27</sup>

Rispetto alla *reazione delle agenzie del controllo formale* – polo concettuale che assieme e a quello vittimologico delimita la riflessione scientifica in materia – il crimine dei colletti bianchi si caratterizza per una scarsa percezione della criminalità dei reati economici da parte della collettività, nonché per una debole e spesso ineffettiva reazione delle agenzie del controllo formale.

«È la stessa collettività – scrive Sutherland – a non considerare l'uomo d'affari un criminale; l'uomo d'affari, cioè, non rientra nello stereotipo del "criminale"».<sup>28</sup>

Sotto il profilo dell'effettività del sistema penale, Courakis sottolinea i «meccanismi imperfetti» del sistema quando deve perseguire il criminale «rispettabile».<sup>29</sup>

Se è vero che la scarsa propensione ad incriminare e perseguire le condotte riconducibili al crimine dei colletti bianchi e i modesti livelli

<sup>26</sup> R. Fletcher, 'White-collar, blue-collar', *cit.*, p. 77.

<sup>27</sup> Cfr. sul punto R. De Luca, C. Macrì & B. Zoli (a cura di), *Anatomia del Crimine in Italia*, Milano, 2013, p. 715.

<sup>28</sup> E. H. Sutherland, *Il Crimine dei Colletti Bianchi*, *cit.*, p. 295.

<sup>29</sup> N. Courakis, 'Introduction à l'étude', *cit.*, p. 779.

sanzionatori erano particolarmente evidenti ai tempi di Sutherland, è però anche vero che le dinamiche sanzionatorie sono mutate nel tempo, almeno in taluni Paesi di più lunga tradizione democratica, in direzione di una maggiore severità. Negli Stati Uniti, siffatto incremento di severità ha caratterizzato la normativa anticorruzione contenuta nel c.d. RICO e, soprattutto, nel Sarbanes-Oxley Act, che ha comportato una rimodulazione verso l'alto delle *sentencing guidelines* federali<sup>30</sup> Molti colletti bianchi, infatti, coinvolti in scandali economico-finanziari del primo decennio degli anni 2000, sono stati condannati, statistiche alla mano, a pene molto severe.<sup>31</sup>

Non altrettanto è avvenuto nell'ordinamento giuridico italiano, dove la severità e l'effettività delle risposte sanzionatorie per i crimini dei colletti bianchi sono state compromesse sia da politiche di minimizzazione delle cornici edittali,<sup>32</sup> sia da inasprimenti sanzionatori destinati a rimanere soltanto cartacei.<sup>33</sup> Basti considerare gli sconti per la scelta del rito, il rischio, sempre incombente, della prescrizione e l'operatività delle alternative alla detenzione, indebitamente ampliate per esigenze eso-penalistiche di controllo dell'entità della popolazione detenuta.

---

<sup>30</sup> Sulle dinamiche commisurative per i colletti bianchi ampiamente D. C. Richman, 'Federal white collar sentencing in the United States: a work in progress', *Law and Contemporary Problems*, 76(1), 2013, 53-73. Il testo è disponibile at: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4346&context=lcp>

<sup>31</sup> Gli incrementi sanzionatori sono perdurati nonostante la pronuncia della Suprema Corte *United States v. Booker* abbia ritenuto incostituzionale l'applicazione obbligatoria delle linee-guida, restituendo una quota significativa di potere discrezionali alle corti di merito. D. Richman, 'Federal white collar sentencing', *cit.*, p. 57 e p. 61 (*ivi* anche la giurisprudenza successiva a *United States v. Booker*). In argomento v. anche Z. D. Gabbay, 'Exploring the limits of the restorative justice paradigm: restorative justice and white collar crime', *Cardozo Journ. of Conflict Resol.*, 2007, 422-485 (in part. 439 s.).

<sup>32</sup> Il principale riferimento, nel panorama normativo italiano, è alla riforma dei reati di false comunicazioni sociali e impedito controllo avvenuta con d.lgs. n. 231/2001.

<sup>33</sup> Si pensi alle nuove cornici edittali per i delitti di corruzione e concussione introdotte con la l. 69/2015, che ha modificato la l. 190/2012.

La disputa criminologico-giuridica sulla nozione del crimine dei colletti bianchi potrebbe trovare un punto di accordo nell' paradigma che qualifica il *white collar crime* come categoria di «somiglianza familiare». Con questa etichetta si tenta di fornire una chiave di lettura che tiene conto delle similitudini che intercorrono tra i reati che, a seconda delle definizioni precedenti, possono rientrare nella categoria in esame. Occorre cioè ritenere la locuzione «crimine dei colletti bianchi» – linguisticamente evocativa ed efficace sotto il profilo politico-criminale, come dimostra l'ampio ricorso che ad essa si fa nella letteratura scientifica – come un contenitore astratto di «oggetti» che hanno certe *proprietà comuni*, le quali riposano su caratteristiche talvolta soggettive, altre volte oggettive, altre ancora legate alle dinamiche eziologiche dei comportamenti o al contenuto morale delle condotte tenute.<sup>34</sup>

Secondo Green, tali «somiglianze familiari» sarebbero riconducibili a tre:

- (a) il *tipo di autore*: la maggior parte dei crimini del colletti bianchi «è commesso da entità astratte come società, associazioni, enti non-profit e di diritto pubblico»;<sup>35</sup>
- (b) la *qualità* e la *quantità del danno arrecato a vittime dirette e indirette*. Il punto è particolarmente interessante ai fini di questa indagine e si riporta perciò la spiegazione che offre al riguardo lo stesso Green. «I reati dei colletti bianchi tendono anche a produrre danni più difficilmente identificabili, rispetto a quelli causati dalla criminalità comune. (...) Nel caso di *white-collar crime* come evasione fiscale, corruzione e insider trading (...) l'individuazione del danno presenta reali difficoltà. Alcuni pregiudizi diretti sembrano relativamente chiari: probabilmente l'evasione fiscale comporta minori entrate per l'erario, la corruzione altera il processo decisionale delle autorità pubbliche di governo e l'insider trading produce transazioni inefficienti sul mercato dei titoli. Ma ci sono

---

<sup>34</sup> Per l'analisi delle proprietà comuni del crimine dei colletti bianchi v. S. P. Green, *I Crimini dei Colletti Bianchi, cit.*, pp. 11 s. e *passim*.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 31.

anche significativi danni indiretti, diffusi, aggregati, causati da tali condotte – per esempio la perdita di credibilità agli occhi di investitori e consumatori, la sfiducia nell'amministrazione e decisioni scorrette adottate dai pubblici funzionari – che sono più difficili da quantificare».<sup>36</sup>

- (c) la *violazione di una norma a contenuto morale*: nel crimine dei colletti bianchi ciò che rende illecito il comportamento è spesso la violazione di un'indipendente regola morale e non tanto l'insieme delle conseguenze dell'atto stesso. In quest'ambito, infatti, «i danni causati da una condotta illecita sono spesso indistinguibili da quelli causati da una condotta lecita».<sup>37</sup> La riprovevolezza del crimine, che non si apprezza tanto in termini di tipologia di danno, diventa evidente quando il danno si lega ad un comportamento che concretizza disprezzo o «affronto ai valori e alla dignità della vittima».<sup>38</sup>

Questo punto, in particolare, è di rilievo ai fini dell'analisi del contributo che la giustizia riparativa può offrire nella gestione del crimine dei colletti bianchi, prevalentemente in direzione di una complementarità delle risposte.

Con queste premesse minime sulle «somiglianze familiari» – come direbbe Green – cioè sui tratti distintivi dei reati economici, è possibile analizzare il ruolo che la giustizia riparativa può avere nella repressione e nella prevenzione del crimine dei colletti bianchi; nella ricerca, cioè, di una risposta alle sfide poste dalla criminalità politico-economico-affaristica che non sia incentrata sulla mera repressione e non si riveli del tutto insoddisfacente per le vittime, siano esse dirette o indirette.

---

<sup>36</sup> S. P. Green, *I Crimini dei Colletti Bianchi*, cit., pp. 32 s.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 38.

<sup>38</sup> Così S. P. Green, *op. cit.*, p. 39, citando Jean Hampton, 'Correcting harms versus righting wrongs: the goal of retribution', *UCLA Law Rev.* (39) 1992, 1666.

## **Il ruolo della giustizia riparativa nella declinazione delle risposte al crimine dei «colletti bianchi»**

### *1. I limiti posti dalle caratteristiche del white-collar crime all'operatività della giustizia riparativa: autori, vittime, dimensione del danno*

Rispetto ad un contesto criminale – il *white-collar crime* – caratterizzato da perduranti incertezze definitorie, da una elevata complessità delle condotte, da immaterialità o difficile identificabilità delle vittime, talvolta peraltro capaci di collusione con i colpevoli, e da un alone di effetti dannosi o distorsivi che va oltre il nocimento ad interessi meramente patrimoniali o economici di *corporations* o di singoli, il ricorso alla giustizia riparativa presenta, come è facile immaginare, non poche difficoltà.

Il discorso deve a questo punto precedere distinguendo le difficoltà teoriche e quelle operative, legate in particolare alle disnomie della legislazione italiana in materia di criminalità economica specie sotto il profilo dell'effettività delle risposte sanzionatorie.

Utilizzerò nuovamente la scansione proposta da Green per verificare potenzialità e limiti della giustizia riparativa.

*Il primo fattore da considerare è la peculiarità delle vittime della criminalità dei colletti bianchi.*

La giustizia riparativa ha come *target* preferenziale i reati che hanno come vittima una *persona fisica* e, tra questi, i c.d. delitti di relazione. Uno dei primi ostacoli che si incontrano nel pensare la giustizia riparativa come modalità d'intervento nei confronti del *white-collar crime* è data perciò dal fatto che, in quest'ambito, una vittima in carne ed ossa è difficilmente identificabile. I reati economici sono spesso a vittima collettiva;<sup>39</sup> basti pensare alle circa 35.000 parti civili ammesse nel processo per il caso Parmalat. I delitti di corruzione, invece, hanno una vittima impersonale:<sup>40</sup> la pubblica Amministrazione.

---

<sup>39</sup> G. Forti, *L'Immane Concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina, Milano, 2000, p. 271 (nt. 353).

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 271.

Discorso in parte diverso è quello delle vittime che scientemente accedono a beni o servizi di cui conoscono la componente di illiceità come descritto da Flechter.<sup>41</sup>

Quanto al *danno*, esso ha dimensioni che variano dal *micro* al *macro*. Difficile è accertarne l'entità e il perimetro – si pensi ai reati di evasione fiscale o di manipolazione del mercato<sup>42</sup> – soprattutto quando le condotte sono tipizzate nelle forme del reato di pericolo. Le stesse condotte riparatorie possono essere di non facile formalizzazione o presentarsi, *ex ante*, di scarsa efficacia.

Ulteriore profilo problematico è costituito dalla *tipologia d'autore*, ben lontano sia dalla figura archetipica del criminale, sia da quella paradigmatica con la quale avviare un percorso di mediazione/riparazione.<sup>43</sup> Il crimine dei colletti bianchi, per il contesto in cui matura e le modalità di realizzazione, è prevalentemente lo specchio di politiche di impresa. Oltre alla persona fisica, vi è, con un ruolo preponderante, un autore immateriale – la *persona giuridica* – insuscettibile di entrare in qualsivoglia rapporto dialogico con le vittime se non attraverso un'altra persona, la quale può essere terza sia rispetto all'autore del reato persona fisica, sia rispetto alla persona giuridica responsabile *ex crimine* per il fatto della persona fisica. Inoltre, un autore-persona fisica può non essere addirittura individuabile: lo conferma il principio di autonomia della responsabilità dell'ente; quest'ultima permane anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.<sup>44</sup>

Ciò vuol dire, in definitiva, che nei confronti del crimine dei colletti bianchi un approccio in termini di giustizia riparativa dovrebbe poter prescindere dallo strumento cardine della giustizia riparativa stessa: la mediazione,<sup>45</sup> la quale reclama una persona fisica *identificabile*. La

---

<sup>41</sup> V., *supra*, n. 22.

<sup>42</sup> Sul punto, F. Consulich, *La Giustizia e il Mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 297 ss.

<sup>43</sup> H. Zher, *Changing Lenses*, *cit.*, p. 16.

<sup>44</sup> Cfr. l'art. 8 d.lgs. 231/2001.

<sup>45</sup> Cfr. A. von Hirsch, A. Ashworth & C. Shearing, 'Specifying aims and limits

persona giuridica, infatti, non è capace di ascolto attivo, non può provare empatia né vergogna,<sup>46</sup> non sente la necessità di riconciliarsi con la vittima, non cerca il perdono né ha bisogno di riguadagnare autostima e senso di sicurezza nella prospettiva di «*non-domination*» elaborata da Braithwaite.<sup>47</sup>

Ciò non implica, tuttavia, che, rispetto a questo settore della criminalità, la giustizia riparativa non possa avere spazi operativi, specie se utilizzata *in complementarità* con il sistema penale nella declinazione delle risposte sanzionatorie e non quale tecnica di *diversion* ad efficacia estintiva dell'illecito, come tipicamente avviene per i reati di competenza del giudice di pace o commessi da soggetti minorenni.

Nella prospettiva della complementarità diventa allora decisivo riflettere sui criteri di raccordo tra sistema penale-processuale e giustizia riparativa per verificare quali sinergie possano crearsi tra due universi ispirati da logiche distinte ed orientati a risultati differenziati: il primo, reo-centrico, focalizzato sull'*accertamento* della responsabilità e sulla punizione del colpevole; il secondo, vittimo-centrico, orientato all'*auto-riconoscimento* di responsabilità e alla riparazione alle vittime del reato.

## 2. La modesta praticabilità della giustizia riparativa attraverso la sospensione del processo con messa alla prova

Con la legge di riforma del sistema sanzionatorio 67/2014 il legislatore Italiano ha introdotto la possibilità di ricorrere alla mediazione anche nell'ambito della giustizia penale ordinaria. Essa è

---

for restorative justice: a making amends model?', in A. von Hirsch, J. V. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach & M. Schiff (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable paradigms?*, Hart Publishing, Oxford, 2003, p. 28.

<sup>46</sup> Ascolto, vergogna, empatia sono alcuni dei termini-chiave dei programmi di giustizia riparativa, sul cui valore fondativo e interpretativo sia consentito rinviare a G. Mannozi-G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa*, cit., Parte II del volume.

<sup>47</sup> Per un'elaborazione del concetto di dominio v. J. Braithwaite, 'Principles of restorative justice', in A. von Hirsch, J. V. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach & M. Schiff (a cura di), *Restorative Justice*, cit., pp. 8-10.



consentita dall'istituto della *sospensione del processo con messa alla prova* (artt. 168-bis c.p. e 464-bis, lett. c, c.p.p.), operativo per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per i reati previsti dall'art. 550, co. 2, c.p.p.

In questo *target* di criminalità rientrano anche alcuni significativi reati economici e contro la pubblica Amministrazione: le false comunicazioni sociali se il fatto è di lieve entità, l'abuso d'ufficio, il reato di induzione a dare o promettere utilità dal lato del corr(eo)indotto,<sup>48</sup> l'istigazione alla corruzione, il traffico di influenze illecite, anche nella forma aggravata, il millantato credito, la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio ma anche la nuova corruzione tra privati e la turbata libertà degli incanti. Per tali illeciti, con buona pace delle richieste sovranazionali di sanzioni *proporzionate, adeguatee dissuasive*, si potrà imboccare il canale della sospensione del processo con messa alla prova, inevitabilmente impoverito dalle componenti prescrittive di tipo mediatorio, in quanto poco praticabili.

Per i reati economici si pone altresì un delicato problema di coordinamento con la responsabilità *ex crimine* della persona giuridica, per il quale però nella l. 67/2014 non risulta esservi delega. La divaricazione dei destini della *persona fisica* e dell'*ente* è evidente: per la prima si apre la possibilità della sospensione del processo ad esito potenzialmente estintivo del reato; per la seconda, c'è unicamente il processo ad epilogo eventualmente sanzionatorio (ancorché la persona giuridica possa porre in essere forme di riparazione atte a paralizzare l'applicazione delle sanzioni interdittive e a ridurre l'entità della pena pecuniaria).

In sintesi, il modello di sospensione del processo con messa alla

---

<sup>48</sup> Così definisce il «privato» indotto, *ex art. 319-quater c.p.*, M. Donini, 'Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a Ss.Uu., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012', *Cass. pen.*, 2014, p. 1482 ss.

prova, laddove risulti sganciato da componenti volte a valorizzare un'assunzione di responsabilità attraverso percorsi mediatori e riparativi, non veicola alcun contributo di giustizia riparativa e di ricostituzione del legame sociale.

### **Il contributo della giustizia riparativa alla comprensione del significato della pena: un'ipotesi di lavoro**

#### *1. Identificazione dei problemi*

Uno dei problemi principali nell'attività di contrasto al crimine dei colletti bianchi è dato, almeno nell'ordinamento giuridico Italiano, dall'inadeguatezza della risposta sanzionatoria: come rilevato a suo tempo da Sutherland, spesso la pena non colpisce affatto i colletti bianchi e, quand'anche inflitta, appare improntata a una particolare mitezza.

Queste pene miti, tuttavia, presentano profili problematici prima ancora che rispetto al principio di *proporzione*, in relazione alla *comprensione del significato della pena da parte del destinatario* e al *messaggio di conferma dei valori sottesi alla norma violata*, il quale dovrebbe giungere, per il tramite della pena, alla collettività.

Quale significato e, soprattutto, quale contenuto può avere una pena inflitta al criminale economico?

Se si accede all'idea costituzionalizzata di una pena rieducativa, il *white collar* appare un destinatario del tutto eccentrico, non mostrando alcuno dei segni – scarsa integrazione sociale, inadeguata istruzione, inserimento in contesti degradati o ad elevato rischio criminale – su cui lavorano i tradizionali programmi di trattamento.

Il criminale dal colletto bianco, tuttavia, mostra un volto ambiguo ed inquietante non appena si rifletta sulla terza delle «somiglianze familiari» proposta da Green: quella che intravede alla base del *white collar crime* la *violazione di una norma morale*. Quest'ultima può essere letta come espressione di disprezzo o più semplicemente di indifferenza verso le vittime.

Se osservato nella prospettiva criminologica focalizzata sull'autore, il «crimine dei colletti bianchi» appare infatti come

«il segno di un individuo troppo adattato, tanto inserito nel sistema che ha perduto di conseguenza qualsiasi senso morale – in breve “individualismo per eccesso”». <sup>49</sup>

Quando il reato, più che come mera *infrazione della legge* appare quale espressione dell'*indifferenza rispetto alle vittime*,<sup>50</sup> la pena assume su di sé la necessità di essere *in primis* vettore di *riconoscimento*.

«La pena – osserva Garapon – non è più sofferenza di ritorno, ma *riconoscimento*, nel duplice significato di confessione dei fatti e di accettazione dell'altro. Il faccia-a-faccia del processo ridesta questi nuovi colpevoli, troppo normali – è proprio questo il problema –, che si sono fatti accecare da un'ideologia o che hanno dimostrato disprezzo criminale verso l'altro. Poiché il male è il venir meno dell'immaginazione del proprio simile, la giustizia è la drammatizzazione di questo faccia-a-faccia, la rappresentazione scenica di questo *riconoscimento*». <sup>51</sup>

Il valore di una pronuncia di condanna nei confronti di un «colletto bianco» – che lascia spesso insoddisfatti quanto alla severità della pena, soprattutto se è l'esito dei riti differenziati – può diventare, almeno nella prospettiva indicata da Garapon, il tramite di una istanza propriamente morale di *riconoscimento* del racconto identitario delle vittime.

Che questo possa essere uno dei nuovi scopi della pena emerge nettamente dalla «patologia» del sistema italiano, il quale non riesce a punire in modo appropriato taluni *white-collar crimes* e *occupational crimes* percepiti come gravissimi sotto il profilo della dimensione

---

<sup>49</sup> A. Garapon, *Lo Stato Minimo*, Cortina, Milano, 2012, p. 89.

<sup>50</sup> Cfr. Z. D. Gabbay, 'Exploring the limits of the restorative justice paradigm: restorative Justice and white-collar crime', *Cardozo Journ. of Conflict Resol.* (8) 2007, 454.

<sup>51</sup> A. Garapon, *Lo Stato Minimo*, *cit.*, p. 89 (corsivi originali). Sull'importanza dell'immaginazione del proprio simile e sul contributo che, in questa direzione, può dare persino la letteratura v. le osservazioni di M. C. Nussbaum, *Non per Profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 111.

oggettiva dell'offesa: si pensi alle condanne per omicidi colposi plurimi legati alla violazione di norme anti-infortunistiche o sulla sicurezza sul lavoro. La pena irrogata per siffatte ipotesi di reato, quasi sempre inadeguata per difetto di proporzione con la gravità *oggettiva* del fatto, ha però, quantomeno, il valore di un suggello della *narrazione processuale* che ha portato al *riconoscimento delle vittime* e, soprattutto, ha consentito di porre il reo a confronto con la propria coscienza.

*Riconoscimento delle vittime* e *autocoscienza del male* non sono tuttavia immediatamente identificabili con le finalità della pena, che dovrebbero guidare la commisurazione di quest'ultima: non con la retribuzione, che si iscrive nella logica del raddoppio del male; non con la prevenzione generale, perché mancano esemplarità, spettacolarizzazione simbolica, efficacia deterrente; e neppure con la prevenzione speciale, perché il confronto del reo con la propria coscienza non è rieducazione bensì la *piattaforma di partenza* di un percorso rieducativo tutto da costruire, e non certo con gli ottocenteschi strumenti del lavoro e dell'istruzione, pensati per compensare carenze socio-familiari o di socializzazione delle (vecchie e nuove) «classi pericolose». Eppure, nonostante la distanza con entrambe le teorie relative della pena, proprio il *riconoscimento delle vittime* e *l'autocoscienza del male* sono gli esiti che sottraggono una pena di severità inadeguata al totale fallimento tanto sul piano dei *principi* quanto su quello della *prassi*.

Proprio nella prospettiva del *riconoscimento*, la giustizia riparativa e la mediazione penale potrebbero dare un contributo tutt'altro che marginale, se impiegate appropriatamente nelle fasi preparatorie del patteggiamento.

La scarsa percepibilità delle esigenze di economia processuale e di semplificazione probatorie sottese alla scelta di accedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti e, soprattutto, l'assenza della dichiarazione di colpevolezza fanno sì che la pena patteggiata non venga correttamente compresa dalla collettività.

La criminalità dei reati economici – per lo più di pura creazione

legislativa, privi di quel sostrato empirico che li rende immediatamente afferrabili nel nucleo specifico di disvalore e incapaci di destare allarme sociale o di minare il senso di sicurezza dei cittadini – quando è accertata con una pronuncia che *equivale* ad una sentenza di condanna e comporta l’inflizione di una pena minima, talvolta senza pene accessorie, viene percepita debolmente dalla collettività.

La pena per i crimini dei colletti bianchi risulta peraltro gestita mediaticamente<sup>52</sup> attraverso un mascheramento linguistico della realtà in cui le tangenti diventano «flussi di denaro», le corruzioni diventano «maneggi», il reato un «costo» e il comportamento del singolo si iscrive nel «così fan tutti»: in questo teatro rappresentativo del crimine economico, il colletto bianco può allontanare agevolmente lo stigma del “criminale” per assumere le vesti più confortevoli dell’individuo «disonesto».<sup>53</sup>

La scissione tra patteggiamento e ammissione di colpevolezza è al cuore del problema.

La perdita di fiducia nelle istituzioni, correlata alla percezione di una sostanziale impunità per i reati economici, può avere ricadute significative anche sulla tenuta delle regole democratiche e generare finanche ulteriori concatenazioni criminose, legate alla realistica possibilità che i colletti bianchi inquisiti e condannati tornino rapidamente «in pista», una volta pagato il debito con la giustizia, perpetuando il potere di ricatto, la rete di clientele e il *know-how* criminoso acquisito.<sup>54</sup>

Essendo impraticabile qualsivoglia modello di mediazione – stante

---

<sup>52</sup> Sia consentito rinviare a G. Mannozi, ‘Percezione della corruzione e dinamiche politico-criminali di contenimento e repressione del fenomeno corruttivo’, *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2011, 461-472.

<sup>53</sup> Sulla percezione del crimine dei colletti bianchi v. già le considerazioni di N. Courakis, ‘Réflexions sur la problématique de la criminalité en col blanc’, *Revue pénitentiaire et de Droit pénal*, 1976, p. 267 s.

<sup>54</sup> A. Vannucci, ‘The controversial legacy of “Mani Pulite”: a critical analysis of Italian corruption and anti-corruption policies’, *Bulletin of Italian Politics*, 1(2), 2009, pp. 233-264 (in part. p. 257).

l'impersonalità dell'autore e la molteplicità delle vittime – occorre pensare, per il crimine di colletti bianchi, a modalità di intervento di giustizia riparativa diverse dalla mediazione e soprattutto complementari al momento sanzionatorio.

Va *in limine* ribadito, sulla scia di Von Hirsch, Ashworth e Shearing, che un modello di gestione dei conflitti può dirsi «*restorative*» se è incentrato sull'obiettivo della riparazione, anche attraverso la formulazione di scuse formali (*making-amends focus*),<sup>55</sup> e preceduto da percorsi di *ascolto* e *riconoscimento*. Tale tipologia di intervento non è da limitare ai reati con vittima fisica individuabile ma può essere utile anche per costruire risposte al crimine dei colletti bianchi<sup>56</sup> con vittime primarie impersonali e vittime secondarie diffuse.

Occorre pertanto ripartire dalla realtà del patteggiamento e cercare di trasformarne i punti di debolezza in punti di forza, nell'orizzonte di significato della giustizia riparativa.

Ciò che difetta nel patteggiamento è la possibilità di far emergere la dimensione del danno globale e, ancor prima, la possibilità di dar luogo a una narrazione delle ragioni, delle modalità, delle motivazioni del crimine che, almeno per i casi di *white-collar crime* più eclatanti, possa essere veicolata in modo corretto ai potenziali *stakeholders*. La pena patteggiata emerge infatti da un percorso processuale carsico, invisibile, da un negoziato che estromette le vittime, le quali spesso ignorano persino la portata della loro vittimizzazione. Quando quest'ultima affiora alla loro coscienza,<sup>57</sup> esse non ricevono alcun ascolto, non possono fare le domande classiche di un percorso di *restorative justice*, non comprendono la complessità delle dinamiche delittuose, non riescono a dare un volto all'autore del reato, non ricevono spiegazioni soddisfacenti, né scuse formali. Le vittime dei colletti bianchi non hanno niente.

È questo *niente* che va colmato con un percorso di giustizia

---

<sup>55</sup> Cfr. A. von Hirsch, A. Ashworth & C. Shearing, *Specifying Aims*, cit., pp. 26 ss.

<sup>56</sup> J. Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002, pp. 16, 128.

<sup>57</sup> N. Christie, 'Conflicts as property', *Brit. Journ. of Crim.*, 17(1), 1977, 7.

riparativa da coordinare con quello processuale per restituire a quest'ultimo una quota di credibilità tale da controbilanciare l'inadeguatezza delle risposte sanzionatorie.

## 2. Il ruolo della giustizia riparativa nel patteggiamento

Secondo Gabbay è pensabile una strategia di intervento analoga a quella posta in essere attraverso la Commissione sudafricana Verità e Riconciliazione (*Truth and Reconciliation Commission*, da qui in avanti TRC), istituita per gestire la transizione verso il regime post-apartheid. Si tratterebbe di dare voce alle vittime e di ottenere l'ammissione dei fatti da parte degli autori di reato; non essendoci alcuna ragione di «transizione», sarebbero da escludere, ovviamente, le dinamiche di perdono che hanno caratterizzato la TRC.

Nella prospettiva di Gabbay, la TRC presenta una serie di profili procedurali utilizzabili, sia pure con alcuni indispensabili adattamenti, anche nei confronti dei colletti bianchi. Li espongo qui di seguito, corredandoli da una sintetica argomentazione.

Il primo è quello della gestione della fase di *ammissione della colpevolezza*. Occorrerebbe promuovere una narrazione del crimine, delle sue motivazioni, delle modalità della condotta e delle finalità illecite/lucrative, che potrebbe essere anche portata a conoscenza delle vittime primarie, secondarie e/o della collettività. Tale narrazione dovrebbe essere propedeutica rispetto alla fase del «*making amends*», formulazione di scuse formali che, per i reati dei colletti bianchi (si pensi ai delitti di corruzione, concussione, abuso d'ufficio), sono da indirizzare principalmente alla collettività o allo Stato.

Vi è da chiedersi se una reinterpretazione dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti alla luce della direttiva 2012/29/UE potrebbe, nella prassi, utilizzare lo *storytelling* – momento narrativo della dinamica criminosa – quale pre-condizione del patteggiamento: il colpetto bianco potrebbe infatti incontrare i suoi pari o gruppi di vittime tramite un *conference group*, strumento tipico della giustizia riparativa, ed esplicitare sia l'*iter criminis*, sia i motivi a delinquere.

Senza altro ciò farebbe emergere dall'ombra il reato, rispetto al quale il colpetto bianco, una volta «guadagnato» il patteggiamento, tende ad allontanare da sé ogni responsabilità. In relazione a quest'ammissione di colpevolezza – arricchita dalla narrazione della vicenda delittuosa volta a dare una spiegazione alle vittime o ad altri *white collars* e propedeutica alla formulazione di scuse formali – la riduzione di pena si legittimerebbe come premio processuale che tiene conto anche del diritto delle vittime alla comprensione del reato. L'eventuale pubblicità della narrazione a fini riparativi, almeno rispetto ai reati economici più gravi e che coinvolgono un numero elevato di vittime, potrebbe promuovere trasparenza, alimentare quei sentimenti di *public censure* descritti da von Hirsch<sup>58</sup> e incrementare la deterrenza attraverso i meccanismi di *public shaming*.<sup>59</sup>

Il secondo profilo procedimentale desunto dall'esperienza della TRC concerne la fase di *ascolto* della vicenda di vittimizzazione, qualora le vittime abbiano interesse ad esprimere il proprio vissuto, da parte degli autori di reato, persino da parte della persona giuridica per il tramite delle persone fisiche che hanno commesso il reato nell'interesse o a vantaggio di questa. A differenza che nella TRC – sostiene Gabbay – dove non vi è stato alcun contatto tra vittime e colpevoli, nel caso del crimine dei colletti bianchi le vittime (per esempio le vittime di frode) potrebbero chiedere di incontrare gli autori del reato.<sup>60</sup> Questo tipo di *ascolto*, per la verità, più che precondizione del patteggiamento, potrebbe inserirsi quale componente riparativa nell'ambito del programma rieducativo che è precondizione per la messa alla prova.

Il terzo profilo procedimentale desumibile dalla TRC è relativo alla fase di *riconoscimento del danno*. Lo *storytelling* effettuato dalle vittime circa l'esperienza di vittimizzazione lascia emergere infatti sia il danno

---

<sup>58</sup> A. von Hirsch, *Censure and Sanctions*, Clarendon Press, Oxford, 1996.

<sup>59</sup> Cfr. D. M. Kahan & E. A. Posner, 'Shaming white collar criminals: a proposal for reform of the Federal Sentencing Guidelines', *Journal of Law & Economics*, 41(2), 1998, 365 s.

<sup>60</sup> Gabbay, 'Exploring the limits', p. 478 s.



primario, sia gli *ancillary harms*. Nella rosa del danno globale cagionato dai reati economici rientrano infatti, quali danni collaterali, l'aumento del senso di vulnerabilità, almeno sotto il profilo economico, e la perdita di sicurezza e di fiducia: danni sensibilissimi che sfuggono al paradigma risarcitorio ma che possono essere affrontati con gli strumenti dialogici della *restorative justice*. Questa fase potrebbe portare a offerte riparatorie simboliche e/o materiali valutabili in sede commisurazione della pena. Anche rispetto a tale profilo, Gabbay segnala però una differenza importante con la TRC: il danno non verrebbe riparato dal governo bensì direttamente dagli autori di reato.<sup>61</sup>

In sintesi, riconoscimento del fatto e riparazione del danno potrebbero essere pre-condizione per accedere il patteggiamento – prassi in tal senso, già esistono nel nostro sistema, ma dovrebbero senz'altro essere rafforzate (art. 444, co. 1-ter, c.p.p.) – o, qualora il processo si svolga con il pieno dibattimento, essere utilizzati quali fattori mitiganti in fase di commisurazione della pena.

In definitiva, le dinamiche appena descritte, modellate sulla esperienza della TRC, ancorché complesse da costruire e da avviare, possono lavorare in complementarità con il sistema penale e restituire senso persino a una pena classica di ammontare minimo, poiché le istanze fondamentali del rendere giustizia *alle vittime* – ascolto, riconoscimento, riparazione – verrebbero garantite.

Alla luce di quanto osservato, e in una prospettiva più generale, è da ritenere che, nel contesto del patteggiamento, l'ammissione di responsabilità, la narrazione della dinamica criminosa da condurre affinché le vittime comprendano il significato del reato economico e la riparazione siano decisive per ricollocare il patteggiamento in un *orizzonte di giustizia inclusivo delle vittime*, come peraltro chiede la Direttiva 2012/29/UE, e per contribuire al rafforzamento della fiducia nelle norme, alla ricostruzione dei legami sociali e, in ultima analisi, alla prevenzione del crimine.

---

<sup>61</sup> *Ibidem.*

L'ammissione della propria responsabilità, correlata ad una narrazione del comportamento criminale, sembra l'unica via per restituire, anche sotto il profilo *veritativo*, credibilità ad un istituto che per molti aspetti rappresenta una forma tutto sommato «degenerativa» del sistema accusatorio e che, nonostante ciò, ha raggiunto livelli elevatissimi di applicazione. Come sostiene Marafioti:

«l'intreccio tra esigenze di semplificazione processuale, negoziato, premialità, alterazione del rapporto comune tra accertamento e sanzione e tra processo e pena fanno obiettivamente perdere la bussola del rapporto tra processo e verità»<sup>62</sup>.

Occorre dunque riagganciare il patteggiamento a una dinamica di verità ricostruita dialogicamente con il contributo della vittima, «narrata» anche pubblicamente e correlata all'offerta di scuse formali affinché la negozialità del processo non sia un «addio alla verità».<sup>63</sup> non soverchi completamente le istanze volte a rendere giustizia alle vittime di reato e a promuovere la prevenzione del crimine. D'altra parte, i percorsi di giustizia riparativa sono chiamati a dialogare con il sistema penale in ogni stato e grado del procedimento, e perciò a inserirsi nella fase commisurativa della pena (attraverso il parametro della condotta susseguente al reato) e in quella dell'esecuzione delle sanzioni, se si vuole dare piena attuazione alla Direttiva 2012/29/UE.

### 3. Il ruolo della giustizia riparativa nella commisurazione della pena

Resta ora da esaminare il contributo che la giustizia riparativa può dare ai profili di commisurazione della pena per i reati dei colletti bianchi gestiti con il pieno dibattimento.

Uno sguardo retrospettivo sulle dinamiche sanzionatorie per i delitti di corruzione – una delle forme più gravi e pervasive di criminalità dei colletti bianchi presente nel nostro Paese – può essere utile per comprendere le difficoltà del sistema sanzionatorio.

---

<sup>62</sup> L. Marafioti, 'Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva', in G. Forti, G. Varraso & M. Caputo (a cura di), «Verità» del Precetto e della Sanzione Penale alla Prova del Processo, Napoli, 2014, p. 231.

<sup>63</sup> Cfr. ancora Marafioti, 'Giustizia penale negoziata', *cit.*, p. 236.

Rispetto ai delitti di corruzione, in particolare a quelli emersi dopo Tangentopoli,<sup>64</sup> la pena appare come un «fallimento» prasseologico su tutti i fronti:

- (a) quello della *proporzione*: le pene patteggiate per concussione si sono collocate generalmente sotto i due anni di reclusione nonostante la severità della cornice edittale;
- (b) quello dell'*intimidazione individuale*: essa è stata pressoché nulla, come dimostrano le recidive di soggetti riarrestati a venti anni da Mani Pulite;
- (c) quello della produzione di *deterrenza*, rivelatasi molto bassa, come dimostrano i crescenti livelli di corruzione percepita documentati da Transparency International.<sup>65</sup>

Può la giustizia riparativa riuscire a controbilanciare meccanismi commisurativi in modo tale che la pena rifletta una visione più completa dell'illecito, inclusiva della dimensione del danno primario e secondario realmente subito dalle vittime?

La risposta arriva dall'uso del *victim impact statements* (resoconto di vittimizzazione, noto con l'acronimo VIS), uno degli strumenti principali della giustizia riparativa, ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e volto a dar voce alle vittime in sede di determinazione della pena.

Questa possibilità si inserisce in una struttura commisurativa di tipo bifasico, in cui la narrazione degli effetti pregiudizievole subiti dalla vittima può essere svolta nel corso dell'udienza per il *sentencing* o, in alternativa, pervenire in forma scritta nel fascicolo per la commisurazione. L'indicazione derivante dal VIS, sebbene non vincolante, costituisce un ulteriore elemento di valutazione della gravità dell'illecito e può permettere al giudice di esercitare il proprio potere discrezionale sulla base di una piattaforma conoscitiva completa

---

<sup>64</sup> Cfr. P. Davigo-G. Mannozi, *La Corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 214-261.

<sup>65</sup> Cfr. l'indice di percezione della corruzione (CPI) elaborato annualmente da Transparency Internationale e disponibile at: <https://www.transparency.org/cpi2015/>

e non incentrata sulle sole caratteristiche oggettive dell'azione criminosa o sul profilo personologico del reo. Il ricorso al VIS può avere effetti di mitigazione o di inasprimento della risposta sanzionatoria.

Uno dei casi più noti ed eclatanti di utilizzo del VIS per così dire *in malam partem* è avvenuta proprio nell'ambito del crimine dei colletti bianchi e riguarda la vicenda Madoff,<sup>66</sup> relativa ad uno degli scandali finanziari più gravi della storia americana. Il giudice ha fatto uso del VIS per determinare i c.d. *ancillary harms* derivanti dalla maxi-frode e definire, sulla base dell'entità globale del danno, la pena proporzionata.

L'uso del VIS in questo caso giudiziario è di particolare interesse, non soltanto per le innovative modalità procedurali di presentazione del resoconto di vittimizzazione ma soprattutto per l'effetto condizionante che ha avuto sulla misura di pena irrogata. In concreto, il VIS è stato utilizzato dal giudice della commisurazione a tre scopi: per rigettare la richiesta di una pena mite da parte della difesa, per quantificare meglio il danno, includendo gli *ancillary harms* patiti sia dalle vittime primarie che dalle vittime secondarie e, infine, per irrogare una pena proporzionata alla gravità del reato.

Il VIS – che è dire la somma delle narrazioni di danni primari e collaterali subiti dalle vittime – ha consentito di stabilire con chiarezza come, nel caso Madoff, la violazione della *fiducia* sia stata particolarmente grave in quanto centinaia di persone hanno preso decisioni importanti circa la loro esistenza sulla base di dichiarazioni e documenti falsi. Rigettando la richiesta della difesa per una pena di 12 anni di detenzione, il giudice Danny Chin ha irrogato centocinquanta anni di pena detentiva, ritenendo, in motivazione, siffatta pena proporzionata all'ammontare del danno per come emerso dai numerosi VIS ricevuti ed avente una valenza anche simbolica atta a veicolare il «riconoscimento» della sofferenza di numerosissime

---

<sup>66</sup> *United States v. Madoff* (April 20, 2009), Doc. 09 Cr. 213(DC) (U.S. Dist. Ct. S.D. N.Y.).

vittime e a ristabilire la *fiducia* della collettività nella giustizia.

Il valore centrale del VIS è quello di introdurre – in un sistema in cui la vittima va riconosciuta come portatrice di diritti, primo fra tutti quello di accesso alla giustizia – una forma indispensabile di *co-narrazione della vicenda delittuosa*<sup>67</sup>. La diffidenza verso il ruolo della vittima nella delicata fase della commisurazione appare comprensibile nella misura in cui risulta dettata culturalmente dalla struttura del processo *adversary*, costruito su una (solo apparente) parità tra accusa e difesa e strutturato sulla centralità del reo quale destinatario della pena intesa come «ritorsione». A cascata, le garanzie, la proporzione rigidamente retributiva, l'obiettività sono elementi che diventano essenziali solo in una visione monoculare, che mette a fuoco il reo e, a partire dal reato come espressione della colpevolezza dell'autore, definisce la quantità del male da restituire. La vittima, in questa visione, è necessariamente disfunzionale poiché, se ascoltata in punto di pena, rischia di alterare dosi e misure pseudo-oggettive della sanzione, peraltro definite da un diritto che di essa, sostanzialmente, si disinteressa.

In una prospettiva in cui reo e vittima sono entrambi meritevoli di attenzione, dove accanto al male inferto si pone il male subito e il bisogno di riparazione, sembrerebbe irragionevole o stravagante non consentire alle vittime alcuno spazio *narrativo*, anche nella prospettiva generale e sociale di una più profonda comprensione del valore delle norme violate.

### Conclusioni

La giustizia riparativa mostra dunque come sia pensabile e realizzabile un modo di rendere *responsabili* i colletti bianchi diverso e più forte rispetto a quello sollecitato dal sistema penale tradizionale, con i suoi limiti di effettività e le sue croniche inefficienze. Essa può fare di più rispetto al promuovere la semplice punizione del colpevole: e quel «di più» lo fa avendo a cuore anzitutto la ricostruzione di una

---

<sup>67</sup> J. Braithwaite, 'Narrative and "compulsory compassion"', *Law & Social Inquiry*, 31(2), 2006, 425-446.

verità da condividere, poiché «la verità dei fatti nella forma del riconoscimento delle responsabilità» è da considerare «il valore fondamentale sul quale ricostruire la possibile convivenza».<sup>68</sup> In virtù della sua essenza dialogico-narrativa, la giustizia riparativa interpella altresì a un dibattito democratico sugli *effetti del crimine* e sulle *scelte di politica criminale* affinché queste siano orientate, in egual misura, alla tutela delle vittime e al rispetto dei diritti umani del reo, evitando che si assolutizzino logiche di ritorsione, sempre esposte al rischio di facili scappatoie, o ci si rifugi in vietati paternalismi atti a coprire disparità di trattamento e a perpetuare disuguaglianze sociali.

In tale prospettiva, il contributo delle scienze criminologiche è essenziale. Lo ha sottolineato con forza ancora una volta Courakis, nelle sue riflessioni sul futuro della criminologia, scienza che dovrebbe contribuire alla predisposizione di scelte di *policy* a favore di «gruppi sociali vulnerabili» – come le vittime multiple del crimine dei colletti bianchi – a partire da una più ampia *Weltanschauung* in cui l'obiettivo del fare impresa riesca ad andare oltre il profitto economico per includere il perseguimento del «profitto sociale».<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Così R. Bartoli, 'Riflessioni sulla carità come paradigma giuridico', in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2013, p. 122.

<sup>69</sup> N. Courakis, 'The future of criminology and the criminology of the future under the shadow of globalization', in *The Contemporary Criminality, Its Confrontation and the Science de la Criminologie, Essays in Honour of Professor James Farsedakis*, Nomiki Vivliothiki Publ., Athens, 2011, pp. 1886 s.